SENATO DELLA REPUBBLICA

--- X LEGISLATURA -----

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

774° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1991

INDICE

Commissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali	Pag.	3
2* - Giustizia	»	5
6 ^a - Finanze e tesoro	»	10
9° - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	11
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	13
Commissione di inchiesta		
Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	Pag.	26
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	33
Organismi bicamerali		
Riconversione industriale	Pag.	36
Sottocommissioni permanenti		
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	Pag.	39
CONVOCAZIONI	Pag.	40

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1991

403° Seduta

Presidenza del Vice Presidente Guizzi

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931) (Rinvio del seguito dell'esame)

In considerazione della opportunità di valutare con attenzione i pareri ultimamente espressi dalle Commissioni consultate ed al fine di consentire l'intervento del ministro Romita (che attulamente si trova a Bruxelles per una riunione dei Ministri comunitari), il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonchè alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti (3030), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6° Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Rinvio dell'esame)

Il presidente GUIZZI, rilevato che il provvedimento è stato trasmesso ieri dalla Camera dei deputati, sottopone alla Commissione la scelta tra il valutarne la sussistenza dei presupposti costituzionali nella seduta odierna, ovvero di rinviarne l'esame al giorno successivo, in una nuova seduta della Commissione, appositamente convocata.

Il senatore GALEOTTI giudica indispensabile disporre del tempo necessario ad approfondire la portata del decreto-legge, anticipando che a suo avviso la sussistenza dei requisiti di costituzionalità è, nel caso di specie, molto discutibile. Egli chiede pertanto che l'esame del provvedimento abbia luogo il giorno successivo, riservandosi in ogni caso il suo Gruppo di chiederne la sottoposizione al voto dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Dopo un intervento del senatore MURMURA (aderisce alla richiesta del senatore Galeotti), il sottosegretario DE LUCA, pur dichiarandosi consapevole delle difficoltà manifestate dal senatore Galeotti, suggerisce di rinviare la seduta di qualche ora, onde consentire i necessari approfondimenti.

Il senatore GALEOTTI ribadisce la propria richiesta.

Conviene la Commissione e l'esame è pertanto rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUIZZI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi venerdì 8 novembre 1991, alle ore 9, per l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei presupposti costituzionali del decreto-legge 1° ottobre 1192, n. 307.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2°)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1991

253* Seduta

Presidenza del Presidente Covi

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti (2978-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

' (Esame)

Il relatore CASOLI riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato in data 23 ottobre. In sede di seconda lettura è stata modificata, all'interno dell'articolo 2 del decreto, la rubrica dell'articolo 303 del codice di procedura penale, come pure, nel comma 1 dello stesso articolo 303, i numeri 2) e 3) della lettera a) ed anche la lettera d). Con la nuova formulazione del numero 2) si introduce il criterio per cui la custodia cautelare perde efficacia una volta decorsi sei mesi senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni; con la nuova formulazione del numero 3) si prevede che la custodia cautelare perda efficacia quando sia decorso un anno, nell'ipotesi si proceda non solo per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 20 anni, bensì anche per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura (tra cui l'associazione di tipo mafioso), sempre che per lo stesso delitto la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni. Infine, la novella apportata alla lettera d) del medesimo comma 1 dell'articolo 2 consiste nella reintroduzione della parola «tuttavia» all'inizio della seconda proposizione di quella lettera d), originariamente contemplata nel testo governativo e soppressa dal Senato in sede di prima lettura.

Il presidente COVI fa rilevare come, in realtà, le modificazioni sulle quali ha testè riferito il relatore si limitino a riproporre il testo dell'articolo 303 vigente all'atto dell'emanazione del decreto-legge all'esame: infatti – per un disguido in sede di redazione di una proposta di coordinamento da parte del Governo – in prima lettura non si era tenuto conto delle norme, modificative dello stesso articolo 303, già contenute nel decreto-legge numero 60 del 1º marzo 1991, convertito dalla legge numero 133 del 22 aprile scorso.

Si apre la discussione generale sulle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Dopo che il senatore PINTO ha dichiarato di prendere atto delle innovazioni apportate, il senatore IMPOSIMATO ribadisce il proprio avviso contrario all'estensione dei termini massimi di custodia cautelare, sia per motivazioni di principio, che per considerazioni d'ordine pratico.

Il senatore CORRENTI concorda con quanto affermato dal senatore IMPOSIMATO in relazione all'articolo 303 del codice e stigmatizza il continuo succedersi di novelle legislative adottate per decreto-legge, fonte di incertezze e difficoltà interpretative.

Il senatore BATTELLO preannuncia l'astensione del Gruppo comunista-PDS, argomentandola anche con il disagio di fronte alla fitta sequenza normativa che non solo scalfisce, nei numeri 2) e 3) la tecnica legislativa sinora seguita, ma – alterando l'impianto logico-politico del codice – potrebbe essere foriero di nuove norme ancor più retrive e repressive.

Il senatore GALLO, pur concordando nella sostanza con quanto opportunamente rilevato dal senatore IMPOSIMATO con riferimento ai numeri 2) e 3), si dichiara molto perplesso circa la reintroduzione della parola «tuttavia» alla lettera d), sintomo di una cultura giuridico-politica dalla quale invece, con estrema consapevolezza ed opportunità, la Commissione aveva voluto allontanarsi. Preannuncia, espresso apprezzamento per la precisa relazione del senatore Casoli, il voto favorevole dei senatori democratici cristiani sul disegno di legge di conversione.

La senatrice SALVATO rinnova la più netta contrarietà al testo all'esame, sia con riferimento ai contenuti, sia in relazione al metodo di continua, inarrestabile novellazione adottata dal Governo.

Dopo che il relatore CASOLI ha rinunciato a replicare agli intervenuti, il sottosegretario CASTIGLIONE sottolinea come la reintroduzione della parola «tuttavia» sia dovuta alla tralatizia ripetizione del testo vigente e non voluta in funzione di precisi obiettivi di politica del diritto. Ammette altresì come il ritorno al Senato del testo relativo all'articolo 303 del codice sia stato reso necessario da una ricostruzione errata del testo operata dagli uffici del Ministero. Raccomanda, comunque, una rapida approvazione del disegno di legge.

Si dà infine mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea autorizzandolo a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del Regolamento, lo svolgimento orale della relazione.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari (3022)

(Esame)

Riferisce il senatore DI LEMBO, rammentando come l'articolo 17 del decreto legislativo numero 273 del 1989, concernente norme di attuazione e transitorie delle disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario avesse ipotizzato una sollecita entrata in vigore (entro due anni) della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati. Tuttavia, tale termine sarebbe scaduto se il presente decreto-legge non fosse entrato in vigore giacchè la legge in parola non è ancora giunta alla definitiva approvazione. Dichiarato di condividere pertanto lo spirito del provvedimento – quello di evitare un vuoto normativo intollerabile -, ne ipotizza una modifica dell'articolo 1 nel senso di prorogare la vigenza dell'attuale disciplina (con l'applicazione del regio decreto numero 511 del 1946 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, oltre che con i rinvii al codice di procedura penale abrogato) anzichè di un solo anno, sino al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa sulla responsabilità disciplinare dei magistrati.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GALLO concorda pienamente con quanto dichiarato dal relatore e si pronuncia anche a favore della modifica testè prospettata.

In senso analogo si esprime anche il senatore CASOLI, mentre il senatore ACONE si dice contrario ad un eventuale emendamento, tendente ad eliminare dall'articolo 1 il riferimento ad un termine temporalmente certo.

Il presidente COVI, pur considerata la pluralità di impegni pendenti presso la Commissione, ritiene che comunque si possa procedere in tempi brevi alla approvazione del disegno di legge sulla responsabilità disciplinare dei magistrati.

Chiusa la discussione generale il senatore DI LEMBO presenta l'emendamento 1.1, nei confronti del quale il sottosegretario CASTI-GLIONE dichiara di rimettersi alla volontà della Commissione, pur essendo orientato a preferire il mantenimento del testo del Governo.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento interviene in senso favorevole il senatore GALLO, ad avviso del quale mantenere il rinvio alle norme del vecchio codice fino all'entrata in vigore della nuova legge sulla responsabilità disciplinare dei magistrati è perfettamente legittimo, in quanto le norme in parola continueranno ad operare in un procedimento, quello disciplinare, ben distinto da quello penale, senza alcun pericolo che si dia luogo ad una duplicazione di riti. Concordano il senatore CASOLI ed il presidente COVI, mentre si dichiarano di avviso contrario i senatori ACONE – critico per l'ipotesi della sopravvivenza di una normativa, quella del vecchio codice, ormai perenta – e BATTELLO, il quale reputa preferibile il mantenimento del testo attuale del decreto che con la fissazione di un termine temporale preciso rappresenta un opportuno stimolo per il legislatore a concludere sollecitamente l'esame della riforma dei giudizi disciplinari.

Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Si dà infine mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea, autorizzandolo, qualora la discussione in Aula dovesse tenersi in tempi brevi, a richiedere lo svolgimento della relazione orale ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari (3022)

Al testo del decreto-legge

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono soppresse le parole "e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale"».

1.1 IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6°)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1991

406* Seduta

Presidenza del Presidente BERLANDA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonchè alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti (3030), approvato dalla Camera dei deputati (Rinvio dell'esame)

Il presidente BERLANDA, avendo rilevato che la 1º Commissione non ha ancora espresso il prescritto parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, rinvia l'esame del provvedimento.

La seduta termina alle ore 16,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1991

204ª Seduta

Presidenza del Presidente Mora

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Noci.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A1, 9^a)

Il presidente MORA ricorda che nella seduta di ieri si sono concluse le audizioni previste nel programma dell'indagine conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura. Al termine della stessa seduta la Commissione ha incaricato il relatore Nebbia di predisporre uno schema di documento conclusivo da esaminare successivamente.

IN SEDE REFERENTE

Nocchi ed altri. Modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54 (2882)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 26 settembre.

Il presidente MORA comunica che la 7ª Commissione (Istruzione pubblica) ha espresso parere favorevole a condizione che il nuovo testo dell'articolo da sostituire sia riformulato nel senso che il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità tecnica agraria in un Istituto tecnico agrario statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, o in scuole secondarie superiori nelle quali sia stata autorizzata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la sperimentazione dei corsi che si concludono con titoli di studio dichiarati corrispondenti al diploma di maturità tecnica agraria, nonchè l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti all'albo professionale a norma dell'articolo 4.

Il Presidente successivamente riferisce su un incontro informale nel quale erano presenti il vice Presidente Margheriti e lo stesso presentatore del disegno di legge senatore Nocchi – avuto con i rappresentanti del Collegio nazionale dei periti agrari e funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Dallo scambio di valutazioni non sono emersi elementi ostativi ed è stata confermata l'urgenza di una norma chiara.

Propone quindi un aggiornamento in attesa di acquisire i previsti pareri dalle Commissioni 1^a e 2^a. Una volta pervenuti tali pareri, egli aggiunge, la Commissione potrebbe deliberare di chiedere l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore NOCCHI, nel dare atto della esattezza di quanto riferito dal Presidente, sottolinea l'utilità dell'incontro avuto, che ha consentito di fare intendere quanto sia importante il legame fra mondo del lavoro, mondo della professione e attività educative. Gli stessi funzionari del Ministero della pubblica istruzione, fra cui un ispettore, si sono impegnati nel senso richiesto dalla proposta di esame.

Si dice quindi favorevole alla formulazione suggerita dalla 7º Commissione, che – compiendo un passo avanti rispetto alla sua proposta – consente di comprendere tutti gli istituti sperimentali autorizzati.

Conclude dichiarandosi d'accordo col presidente Mora per la richiesta della sede deliberante appena acquisiti gli altri pareri.

Il sottosegretario NOCI concorda con quanto emerso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1991

274° Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

Fabbri ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)

Azzarà ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81 (2876)

Petrara ed altri: Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 30 ottobre scorso.

Il presidente PAGANI dà conto dell'adozione, da parte del Comitato ristretto, di un testo corrispondente al solo titolo I del testo proposto dal relatore, concernente l'emergenza abitativa. Rilevata l'importanza anche degli aspetti relativi alla ricostruzione industriale, contenuto nel titolo II della medesima proposta, il relatore, senatore CUTRERA, si riserva di farne oggetto di propri emendamenti aggiuntivi.

Il senatore TRIPODI condivide la scelta compiuta dal Comitato ristretto, di limitare il testo in discussione ai soli interventi per la ricostruzione abitativa e per le opere di urbanizzazione. Replica il senatore PIERRI, giudicando essenziale affrontare anche le tematiche industriali, aventi forti ricadute occupazionali.

Condividono la proposta del Comitato ristretto i senatori PETRARA, FABRIS, BOATO e SPECCHIA.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di adottare il testo approvato dal Comitato ristretto come base del successivo esame.

Il sottosegretario D'AMELIO manifesta la disponibilità del Governo a dare il proprio assenso al trasferimento dell'esame in sede deliberante.

Dopo che il presidente PAGANI ed i senatori BOSCO e PETRARA hanno annunciato il consenso dei rispettivi Gruppi al trasferimento in sede deliberante, il senatore SPECCHIA manifesta la propria contrarietà: il Gruppo del movimento sociale – DN, valutato che l'Assemblea del Senato non ha potuto ancora esprimersi sulla relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta, ritiene che il mantenimento dell'esame in sede referente rappresenti un'utile opportunità per investire l'Assemblea di una questione strettamente connessa con gli interventi per la ricostruzione in Campania e in Basilicata.

Il senatore TRIPODI esprime contrarietà al trasferimento in sede deliberante, finchè non sarà chiaro che il testo sottoposto all'esame riguardi la sola emergenza abitativa e le collegate opere di urbanizzazione: il Gruppo della Rifondazione comunista aderisce così ad una richiesta dei sindaci dei comuni interessati, secondo cui il titolo II proposto dal relatore non dovrebbe aggiungersi al testo del Comitato ristretto.

Il senatore BOATO ravvisa nei disegni di legge in esame la prima grande opportunità di dare seguito alle raccomandazioni della Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione dopo il terremoto del 1980: pertanto dovrebbe essere investita direttamente l'Assemblea del Senato, mediante il mantenimento della sede referente presso la Commissione di merito, che potrebbe comunque concludere l'esame con grande celerità. Il Gruppo federalista europeo ecologista, nell'esprimere avviso contrario al trasferimento in sede deliberante, si impegna a richiedere alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari un tempestivo inserimento nel calendario dell'Assemblea, appena il provvedimento sarà definito dalla 13ª Commissione.

Il senatore PIERRI prende atto dell'assenza di unanimità sulla richiesta di trasferimento alla sede deliberante, sollecitando comunque la celere approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario D'AMELIO dichiara che il Governo si è astenuto sinora dal presentare propri disegni di legge in materia, in ossequio all'operato della Commissione d'inchiesta: la sospensione – di fatto operante dal 1988 – delle erogazioni alle zone terremotate di Campania e Basilicata aggrava l'emergenza abitativa delle popolazioni interessate, le quali confidano in un celere intervento legislativo in materia.

Pertanto il Governo auspica un ripensamento dei Gruppi che, al termine dell'esame, consenta il trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente PAGANI propone che il seguito dell'esame sia rinviato alla seduta pomeridiana.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 10.

275° Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Fabbri ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)

Azzarà ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81 (2876)

Petrara ed altri: Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

(Seguno den esame congiunto e mivio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge sospeso nella seduta antimeridiana.

Dopo che il senatore BOATO ha preannunciato la presentazione di un proprio disegno di legge in materia analoga a quella oggetto dell'esame congiunto, il presidente PAGANI propone l'accantonamento dell'articolo 1, in attesa della concreta definizione in Assemblea della manovra economica del Governo.

Il senatore TRIPODI propone in corso di seduta propri emendamenti all'articolo 2, rilevando che le implicazioni della norma in esame coinvolgono anche dicasteri diversi da quello dei lavori pubblici. Il senatore CUTRERA illustra il proprio emendamento 2.7, concernente il catasto delle abitazioni precarie. Recependo suggerimenti provenienti dal presidente PAGANI, dal sottosegretario D'AME-LIO e dal senatore AZZARÀ, il relatore riformula poi il testo proposto.

Il senatore PIERRI illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4: solleva peraltro dubbi circa l'opportunità di definire le modalità di riparto delle risorse disponibili, alla luce dell'esame degli emendamenti aggiuntivi, preannunciati dal relatore, in merito alla ricostruzione industriale.

Dopo che il senatore PETRARA ha presentato in seduta ulteriori emendamenti all'articolo 2, il senatore FLORINO illustra gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10: il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra Nazionale contesta la configurazione istituzionale prospettata dal Comitato ristretto nel proposto articolo 2, ravvisandone gli estremi di un riparto delle competenze secondo criteri non realmente efficaci, bensì influenzati dalle possibili conseguenze politico-elettorali.

Il senatore GOLFARI illustra l'emendamento 2.5, volto ad invertire la collocazione dei primi due commi dell'articolo 2 del testo del comitato ristretto: su invito del presidente PAGANI, il proponente si riserva di riformulare il proprio emendamento, stabilendo un nuovo decorso temporale per l'avvio delle procedure previste dal secondo capoverso del comma 2 del testo in esame.

Il senatore CARDINALE illustra l'emendamento 2.6, teso a prevedere una diversa ripartizione degli stanziamenti, destinandone una quota pari al 5 per cento alla riparazione dei danni causati dai terremoti del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991.

Dopo che il presidente PAGANI si è riservato di verificare la proponibilità dell'emendamento testè illustrato, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

A) TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO

Art. 1.

- 1. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata la complessiva spesa di lire 4.300 miliardi da ripartire tra le Amministrazioni statali e locali interessate con delibera da adottare dal CIPE entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Al reperimento delle risorse di cui al comma 1 si provvede mediante apposite operazioni di mutuo da effettuare dall'Agenzia per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno nel limite di lire 1.400 miliardi nel secondo semestre del 1992 e di complessive lire 2.900 miliardi per gli anni 1993 e 1994. Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati possono assumere impegni nei limiti delle quote determinate dal CIPE. Ai fini dei conseguenti pagamenti, in attesa dell'erogazione del ricavato dei mutui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, concernente l'approvazione del Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campani, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.
- 3. Per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 260 miliardi per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994.
- 4. L'Agenzia provvede all'erogazione del ricavato dei mutui su richiesta delle Amministrazioni interessate secondo criteri e modalità che saranno stabiliti dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
- 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel triennio 1992-1994, determinato in lire 260 miliardi per l'anno 1993 e in lire 780 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'apposito accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.
- 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

- 1. Al fine di accertare l'entità delle risorse necessarie per completare l'opera di ricostruzione abitativa nei settori privati e pubblici colpiti dal terremoto di cui all'art. 1 della presente legge, la Presidenza del Consiglio effettua una verifica amministrativa ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 a mezzo di un Comitato formato da esperti particolarmente qualificati ai quali è affidato il compito di effettuare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le Amministrazioni statali per stabilire l'entità delle opere ancora da eseguire, la spesa prevedibile in relazione alle domande presentate dagli interessati e lo stato della relativa istruttoria, il nesso di causalità con il sisma, la rispondenza di ciascuna posizione ancora pendente rispetto alle finalità della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il Comitato si avvarrà delle risultanze istruttorie acquisite dalla Commissione di inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128, modificata con le leggi 8 agosto 1990, n. 246 e 28 novembre 1990, n. 349; proporrà criteri per la prosecuzione degli interventi in quei comuni in cui le somme erogate dallo Stato sugli esercizi precedenti non hanno potuto essere utilizzate nei termini fissati e formulerà indirizzi anche per modifiche da introdurre alla legislazione vigente al fine del contenimento della spesa pubblica. La Presidenza del Consiglio comunicherà al Parlamento l'esito della verifica effettuata.
- 2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per le aree urbane, formula al CIPE la proposta di riparto per l'anno 1992 sulla base dei programmi predisposti dalla regioni Campania, Basilicata e Puglia. Per gli anni 1993 e 1994 i Ministri sopra indicati formuleranno la proposta di riparto sulla base di un programma degli interventi di completamento correlato con i risultati della verifica di cui al precedente comma 1.
- 3. In sede di riparto degli stanziamenti disponibili per il 1992, il CIPE assegna:
- a) l'80 per cento degli importi stanziati alle esigenze abitative delle predette zone terremotate, secondo i criteri di cui al successivo articolo 3;
- b) il 10 per cento degli importi stanziati alle Amministrazioni dello Stato per il completamento degli interventi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
- c) il 10 per cento degli importi stanziati per le finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. 3.

(Esigenze abitative)

1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate nei comuni disastrati o gravemente danneggiati a favore dei soggetti che hanno subito danni

patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui all'art. 1 della presente legge. La dichiarazione di causalità del danno dal terremoto deve essere verificata con dichiarazione del Sindaco.

- 2. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2, comma 3, finalizzate alle esigenze abitative sono utilizzate in via prioritaria e nell'ordine in favore:
- a) dei soggetti proprietari di un'unica abitazione ancora costretti nelle sistemazioni precarie apprestate dopo gli eventi sismici;
- b) dei soggetti che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;
- c) dei soggetti proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero che risultino approvati all'entrata in vigore della presente legge. I piani di recupero devono riguardare interventi sull'edificato ed essere contenuti nei limiti territoriali connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.
- 3. I comuni possono inoltre destinare le disponibilità finanziarie sopra specificate:
- a) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali agli insediamenti abitativi di cui all'articolo 1.3;
- b) al completamento delle opere correlate a programmi di insediamenti abitativi realizzate nella fase di emergenza, ovvero a norma dell'articolo 15-ter della legge 22 dicembre 1990, n. 874;
- c) al completamento delle opere pubbliche in itinere di interesse comunale per le quali sono state già espletate le procedure di gara.
- 4. Entro trenta giorni dal riparto dei fondi di cui all'articolo 1.3 da parte del CIPE, i consigli comunali interessati fissano con propria deliberazione i criteri per l'applicazione di quanto disposto dalla presente legge.

Il sindaco, ai sensi della vigente normativa, impegna ed eroga entro dodici mesi almeno il 70 per cento della dotazione assegnata. Decorso detto termine i consigli comunali accertano entro trenta giorni che dette disposizioni siano state attuate.

- 5. Il proprietario di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, di cui all'articolo 1 della presente legge, decade dal beneficio se non perfeziona gli atti e non dà avvio alle opere entro il termine perentorio di sei mesi rispettivamente dalla richiesta del comune o dalla concessione del contributo, a meno che il comune, per ragioni urbanistiche o per tutelare il valore storico-artistico o ambientale dell'immobile, non si surroghi all'interessato nell'attività di ricostruzione, di ristrutturazione o di restauro.
- 6. Per l'attuazione del programma organico o di interventi ed opere in esso compresi, allorchè si chieda per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni statali, di regioni, di province, di comuni e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, o sugli atti di intervento, promuovono la conclusione di un

accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Gli alloggi costruiti o acquistati nei comuni con le provvidenze disposte dallo Stato per la ricostruzione delle aree della Campania e della Basilicata sono ammessi a riscatto a domanda degli assegnatari, sulla base delle valutazioni espresse dall'Ufficio tecnico erariale.

Art. 4

(Piani di recupero)

1. Ove il piano di recupero concerna centri di interesse storicoartistico, devono essere sentite prima della sua adozione le competenti sovrintendenze le quali provvedono a dare il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.

Art. 5

(Incompatibilità)

- 1. La funzione di consigliere comunale del comune dove sono ubicate le opere finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, è incompatibile con quella di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di tali opere o con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere.
- 2. Gli amministratori locali non possono partecipare come soci, consulenti o collaboratori a ditte che emettano fatture sui fondi pubblici di cui alla legge n. 219/1981.
- 3. I tecnici che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono perizie, eseguono progetti, dirigono lavori, eseguono collaudi relativamente alle opere finanziate secondo quanto previsto nella citata legge n. 219/1981, nonchè gli avvocati delle parti, si rendono incompatibili con la carica di consigliere comunale.
- 4. I criteri di determinazione dei compensi di progettazione, direzione lavori e collaudo, sono definiti sulla base di quelli utilizzati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

B) EMENDAMENTI

Art. 2.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- «1. Il Governo è delegato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la delimitazione dell'area nella quale possono essere proseguiti gli interventi di ricostruzione e riparazione abitativa di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni. Nell'area così delimitata ricadono tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2.
- 2. Nel delimitare l'area di cui al comma 1, il Governo si attiene al principio che gli interventi di ricostruzione-riparazione cui lo Stato concorre finanziariamente sono quelli previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219. Ad essi devono essere equiparati quelli la cui necessità derivi dalle attività di demolizione realizzate nell'ambito degli interventi già effettuati ai sensi delle norme di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, purchè sia documentatamente provato che la demolizione ha avuto luogo prima del 30 giugno 1991.

2-bis. Onde accertare la susstenza del nesso di causalità tra il danno e gli eventi sismici, il Governo tiene conto degli accertamenti realizzati nell'esercizio dei compiti affidatigli dall'articolo 4-quater del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874».

2.18 Волто

Sopprimere il comma 1.

2.19 Petrara

Al comma 1 sostituire le parole: «180 giorni» con le seguenti: «120 giorni».

2.12 Petrara

Al comma 1, dopo le parole: «opere ancora da eseguire,» aggiungere le seguenti: «il catasto delle abitazioni precarie con l'indicazione degli occupanti e dei titoli dell'occupazione,».

2.7 IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: «istruttoria,» sopprimere le seguenti: «il nesso di causalità con il sisma,».

2.11 Tripodi

Al comma 1, dopo le parole: «legge 14 maggio 1981, n. 219.» aggiungere le seguenti: «Dovrà altresì essere rilevato, entro il medesimo termine, anche lo stato di consistenza delle abitazioni precarie con l'indicazione degli occupanti e dei titoli dell'occupazione,».

2.7 (nuova formulazione)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Il Comitato si avvarrà delle risultanze istruttorie acquisite dalla Commissione di inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128, modificata con le leggi 8 agosto 1990, n. 246 e 28 novembre 1990, n. 349;».

2.14 Petrara

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in quei comuni in cui le somme erogate dallo Stato sugli esercizi precedenti non hanno potuto essere utilizzate nei termini fissati».

2.1 Acone, Pierri, Pezzullo, Franza, Innamorato

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e formulerà indirizzi anche per modifiche da introdurre alla legislazione vigente al fine del contenimento della spesa pubblica».

2.13 Petrara

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con il Ministro per le aree urbane,».

2.8 Specchia, Filetti, Florino, Pontone, Rastrelli

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con il Ministro per le aree urbane,».

2.15 Petrara

Al comma 2, dopo la parola: «CIPE» aggiungere le seguenti: «, che delibera conformemente,».

2.2

ACONE, PIERRI, PEZZULLO, FRANZA, INNAMORATO

Al comma 2, dopo il numero: «1992» aggiungere i seguenti: «, 1993 e 1994».

Conseguentemente, sopprimere il periodo successivo.

2.20

Azzarà, Coviello

Al comma 2, sostituire le parole: «i Ministri sopra indicati» con le seguenti: «il Ministro sopra indicato».

2.9

SPECCHIA, FILETTI, FLORINO, PONTONE, RASTRELLI

Al comma 2, dopo le parole: «i Ministri sopra indicati» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con i Presidenti delle regioni Campania e Basilicata».

2.21

Azzarà, Coviello

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il CIPE ed i Ministri di cui al comma 2 formuleranno proposte di riparto distinte per ogni singola regione».

2.22

Azzarà, Coviello

Posporre il comma 1 al comma 2; conseguentemente, le parole: «di cui al precedente comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al successivo comma 2».

2.5

GOLFARI, FABRIS, MONTRESORI, COVIELLO, AZZARÀ

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In sede di riparto degli stanziamenti disponibili per il 1992, il CIPE assegna i fondi secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2 e 3».

2.10

SPECCHIA, FILETTI, FLORINO, PONTONE, RASTRELLI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «l'80 per cento» con le seguenti: «il 70 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine la seguente lettera:

«c-bis) il 10 per cento degli importi stanziati alle esigenze abitative di comuni danneggiati, secondo i criteri di cui al successivo articolo 3».

2.23 COLETTA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «l'80 per cento» con le seguenti: «il 75 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine la seguente lettera:

«c-bis) il 5 per cento degli importi stanziati alle esigenze abitative di comuni danneggiati, secondo i criteri di cui al successivo articolo 3».

2.3 Innamorato, Acone, Pierri, Pezzullo, Franza

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «Amministrazioni dello Stato» aggiungere le seguenti: «ed all'Ente ferrovie dello Stato, per il ripristino di tratte chiuse all'esercizio nelle aree interessate alla ricostruzione».

2.4 Innamorato, Pierri, Pezzullo

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

2.16 Petrara

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «il 10 per cento» con le seguenti: «il 5 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine la seguente lettera:

«c-bis) il 5 per cento degli importi stanziati per le riparazioni degli immobili adibiti ad abitazione danneggiati dai terremoti del 5 maggio 1990 e del 26 maggio 1991, che siano stati oggetto di ordinanza di sgombero da parte dei sindaci ed accertati dalla apposita commissione istituita presso la Protezione civile».

2.6

CARDINALE, PETRARA, TORNATI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il 10 per cento degli importi stanziati finalizzato alla costruzione di alloggi di tipo popolare da cedere in locazione a cittadini già locatari all'epoca del sisma e che risultino sistemati in *containers* o prefabbricati o comunque in alloggi precari».

2.17

TRIPODI

Aggiungere la seguente rubrica: «(Riparto delle risorse)».

2.24

PETRARA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul caso della Filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1991

27° Seduta

Presidenza el Presidente Carta

La seduta inizia alle ore 16,15.

In apertura di seduta, il Presidente CARTA avverte che i lavori si svolgeranno con la forma di pubblicità prevista dall'art. 33, comma 4, del Regolamento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente CARTA informa che il Consiglio superiore della magistratura ha autorizzato i magistrati dottori Altieri e Pizzi, presenti alla seduta odierna ai sensi dell'articolo 19 comma 3 del Regolamento interno, a prestare la loro opera in qualità di consulenti presso la Commissione. I detti magistrati hanno già preso contatto con l'Ufficio di Presidenza, riunitosi nella giornata di ieri, di fronte al quale hanno prestato il prescritto giuramento.

Nella stessa seduta, l'Ufficio di Presidenza ha preso in esame il programma dei lavori per le prossime settimane. A partire dalla unanime considerazione circa l'opportunità di concludere al più presto i propri lavori, considerato anche lo stato avanzato dell'attività istruttoria, la Commissione potrà enucleare gli elementi essenziali delle proprie conclusioni in alcune sedute, che potrebbero tenersi nella settimana successiva alla conclusione dell'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. Attorno alla metà del mese di dicembre potrà pertanto essere rassegnato al Presidente del Senato un documento che esponga le linee generali emerse dalla discussione. A tale documento, che dovrà contenere anche la richiesta al Presidente del Senato di concedere alla Commissione il tempo necessario, oltre il termine previsto dalla deliberazione istitutiva, per la predisposizione della relazione conclusiva, potranno essere allegati i documenti raccolti

(aventi in gran parte carattere riservato, essendo alcuni coperti da segreto istruttorio).

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre deliberato di chiedere alla Commissione l'autorizzazione ad ascoltare in via informale i testimoni la cui deposizione sia già stata acquisita, qualora si ritenga utile ai fini dell'inchiesta che vengano precisati elementi conoscitivi, dati o circostanze di fatto già trattati nel corso delle testimonianze rese innanzi alla Commissione.

Proseguendo nell'esposizione, il Presidente ricorda alla Commissione che il prof. Zanelli ed il maggiore Mastrogregori sono attualmente negli Stati Uniti, con l'incarico di assumere contatti con il GAO (General Accounting Office). Tali contatti si sono rivelati assai proficui in relazione alla possibilità di 'acquisire documenti rilevanti ai fini dell'inchiesta. Il Presidente rammenta anche che è stata rivolta alle autorità statunitensi, in base alle norme del trattato di mutua assistenza giudiziaria, la rogatoria per consentire l'acquisizione delle testimonianze dell'ex direttore della filiale di Atlanta, Drogoul, e del suo vice, Von Wedel. A questo proposito, egli ha ritenuto opportuno sollecitare l'intervento personale del Ministro di Grazia e giustizia, rappresentandogli per lettera l'importanza che l'acquisizione di tali prove può costituire per l'inchiesta e la conseguente esigenza di un idoneo sostegno da parte dell'autorità governativa italiana.

La Commissione, all'unanimità, conviene con le proposte del Presidente.

TESTIMONIANZE DEL SIG. QUIRINO DI MANNO, EX-DIPENDENTE DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, E DEL SIG. FRANCESCO PETTI, ISPETTORE BNL. CONFRONTO FRA I DUE TESTIMONI

Il Presidente CARTA ricorda che nella seduta odierna si procederà al confronto fra il rag. Petti, responsabile dell'ispezione disposta dalla BNL sulla filiale di Atlanta, ed il signor Di Manno, già tesoriere della filiale di New York della BNL. Tra le deposizioni precedentemente rese dai due testi, infatti, la Commissione ha riscontrato l'esistenza di contraddizioni su circostanze di fatto, il cui acclaramento riveste particolare interesse per l'inchiesta. In particolare, la versione dei fatti prospettata dall'ispettore Petti sembrerebbe implicare rilevanti responsabilità del dottor Sardelli, all'epoca direttore dell'area americana, mentre la versione del sig. Di Manno (la cui attendibilità è peraltro rafforzata dal fatto che, non essendo più egli dipendente della BNL, non si ravvisano nella sua deposizione particolari interessi personali) accrediterebbe l'ipotesi opposta. Inoltre, l'accertamento di una palese imprecisione nel rapporto Petti ne metterebbe in qualche modo in discussione l'attendibilità, e la Commissione non potrebbe che trarre le relative conseguenze, in ordine al comportamento dei vertici della Banca nei confronti dell'inchiesta da essi disposta.

Viene introdotto il rag. Francesco Petti.

Su invito del Presidente, il rag. Petti pronuncia la formula del giuramento. Il rag. PETTI, in risposta a domande del Presidente, conferma che il verbale del colloquio da lui avuto con il sig. Di Manno, in presenza dell'ispettore Bacigalupo, in data 27 settembre 1990, non è stato visionato dall'interessato, coerentemente con una prassi diffusa, adottata anche per le ispezioni condotte dalla Banca d'Italia. Conferma altresì quanto riportato nel citato verbale, del cui contenuto si assume la piena responsabilità, relativamente alla circostanza per cui il signor Di Manno avrebbe riferito, anche per iscritto, al dott. Sardelli, in merito a voci, diffuse negli ambienti bancari e tra gli operatori, circa il volume assai consistente delle operazioni di *funding* effettuate dalla filiale di Atlanta. Su tali operazioni il signor Di Manno avrebbe più volte espresso le proprie perplessità, anche in occasione di *meetings* tenutisi nella sede BNL di New York.

- 28 -

Viene quindi temporaneamente congedato il rag. Petti. Viene introdotto il sig. Di Manno

Su invito del Presidente, il sig. Di Manno legge la formula del giuramento.

Rispondendo alle domande del Presidente, il signor DI MANNO fa presente che, nel corso della sua attività di trader presso la filiale di New York della BNL, per circa una decina di anni, fino al marzo 1989, egli ha avuto più volte occasione di esprimere al proprio diretto superiore, ovvero al direttore della filiale stessa (tale carica è stata ricoperta, successivamente, dai dottori Cassinari, Misasi e Vecchi) le proprie opinioni circa l'opportunità di realizzare un più efficace coordinamento fra le tesorerie delle filiali dell'area nord-americana. Egli ricorda di aver sempre riferito su tali argomenti al direttore di filiale, senza peraltro escludere che nel corso dei relativi colloqui potesse essere presente anche il direttore di area, dott. Sardelli.

Il senatore RIVA chiede quindi al testimone se si riconosca nel verbale redatto dagli ispettori Petti e Bacigalupo, in particolare nella parte in cui si afferma che egli riferì al dott. Sardelli di voci da parte di banche corrispondenti o di *brokers* in ordine all'operato della filiale di Atlanta.

Il sig. DI MANNO chiarisce di aver attribuito al colloquio ricordato dal senatore Riva carattere di assoluta informalità, e dichiara di non essere stato informato della successiva redazione di un verbale a cura dei due ispettori Petti e Bacigalupo. Egli ricorda soltanto che, all'inizio del colloquio, il rag. Petti gli chiese se avesse mai nutrito sospetti circa l'attività svolta dalla filiale di Atlanta. A tale quesito egli rispose negativamente.

Rispondendo ad altre domande postegli dal Presidente, il signor Di Manno precisa di non aver mai formulato rilievi sul volume del funding effettuato ad Atlanta. Egli era piuttosto preoccupato di assicurare il coordinamento dell'attività di tesoreria delle singole filiali, in presenza di un ordinamento fondato sull'autonomia di queste ultime. Con riferimento al quesito postogli dal senatore Riva, aggiunge che, proprio

in virtù di tale assetto, ogni dipendenza poteva approvvigionarsi sul mercato. Il testimone dichiara inoltre di avere redatto dei promemoria sulle questioni relative al coordinamento tra le filiali. Ribadisce che essi erano sempre indirizzati al suo diretto superiore gerarchico, ma non può escludere che questi abbia ritenuto di portarne a conoscenza anche il responsabile di area, nè che qualche promemoria sia stato inviato direttamente a quest'ultimo, sempre per diretta disposizione del direttore di filiale.

Viene quindi nuovamente introdotto il rag. Petti

Il Presidente CARTA illustra le discrepanze tra la deposizione del rag. Petti e quella del sig. Di Manno, sottolineando il fatto che, mentre quest'ultimo dichiara di aver sempre mantenuto un rapporto di tipo gerarchico con il direttore della filiale di New York, il citato verbale del colloquio del 29 settembre 1990 e le dichiarazioni del rag. Petti accrediterebbero l'ipotesi di un rapporto frequente e diretto tra il sig. Di Manno ed il dott. Sardelli. L'accertamento di tali circostanze è rilevante non solo al fine di appurare le responsabilità di quest'ultimo, ma anche per verificare l'attendibilità delle conclusioni dell'ispezione condotta dal rag. Petti.

Il rag. PETTI ricorda che al colloquio ricordato dal Presidente partecipò anche l'ispettore Bacigalupo. Esclude comunque che nel corso della richiamata conversazione possano essersi ingenerati equivoci o confusione sui ruoli svolti rispettivamente dal direttore della filiale di New York e dal capo area. Nello stesso colloquio, il sig. Di Manno svolse osservazioni anche sul fatto che la direzione della filiale di New York era stata affidata ad un funzionario che non parlava inglese, e che ciò avrebbe contribuito a ridimensionare fortemente i contatti con gli ambienti bancari.

Il sig. DI MANNO, dopo aver fatto presente che il funzionario citato dal rag. Petti tenne la direzione della filiale di New York per soli 9 mesi, in risposta ad alcune domande del Presidente, ricorda che della questione del coordinamento si parlò spesso nel corso di riunioni settimanali della filiale di New York. È del tutto ragionevole supporre che il responsabile dell'area fosse al corrente delle problematiche affrontate in quella sede. Egli tuttavia non può che esprimere supposizioni in proposito, dato che era assai difficile avvicinare il dott. Sardelli che, tra l'altro, non lo ricevette neanche quando egli rassegnò le dimissioni dalla Banca.

Egli conferma di essersi recato ad Atlanta, ma nell'ambito di un giro comprensivo di tutte le filiali statunitensi, il cui fine era di migliorare le funzioni di coordinamento mediante rapporti diretti con il personale addetto alle tesorerie. La sua permanenza presso varie filiali comunque era spesso inferiore alle 24 ore. È destituita pertanto di fondamento la circostanza riportata nel citato verbale, per cui egli stesso avrebbe affermato di essersi recato ad Atlanta per rendersi conto dell'operato della trading room e di aver visionato in tale occasione alcuni tabulati

sui movimenti finanziari della dipendenza, in presenza di Drogoul. Il sig. Di Manno chiarisce infatti di non aver mai svolto funzioni ispettive e che, nel corso della sua permanenza ad Atlanta, egli si trattenne con Drogoul per non più di 15 minuti e che il colloquio ebbe carattere di cortesia. Egli vide che il direttore della filiale di Atlanta sfogliava, in quella occasione, alcuni tabulati, ma la cosa non destò il suo interesse. Ribadisce che il suo viaggio aveva il fine di conoscere i colleghi delle altre filiali, dato il carattere decentrato dell'attività di tesoreria.

Il rag. PETTI rileva che tale assetto costituiva una deviazione, in quanto sin dal 1984 un ordine di servizio della Direzione Generale aveva imposto a tutte le aree un ordinamento accentrato dei servizi di tesoreria. Per quanto riguarda la presenza ad Atlanta del sig. Di Manno, egli chiarisce che nel varbale si è fatto riferimento all'intento di verificare il volume delle attività finanziarie della filiale di Atlanta, che non operava con la consorella di New York. Ciò, peraltro non implica che si intendesse attribuire al sig. Di Manno la funzione di ispettore. Rispondendo ad un quesito del Presidente, conferma di aver accertato, nel corso del citato colloquio, che il sig. Di Manno aveva riportato per iscritto al dott. Sardelli le voci raccolte negli ambienti finanziari e bancari sulla attività della filiale di Atlanta.

Il sig. DI MANNO osserva che l'adozione di un sistema di tesoreria accentrato avrebbe richiesto, da parte della BNL, comportamenti ben diversi da quelli adottati. Infatti, le singole filiali procedettero all'assunzione di operatori con compiti di tesoreria e all'apertura di conti presso altre banche. D'altra parte l'ordine di servizio del dott. Sardelli, che consentiva alle dipendenze di effettuare direttamente il funding loro necessario qualora le condizioni di mercato fossero state più favorevoli di quelle offerte dalla consorella di New York, testimonia a sufficienza di tale situazione di decentramento. Egli ribadisce inoltre che qualunque voce raccolta sul mercato circa il comportamento delle singole filiali, sarebbe stata da lui riferita esclusivamente al proprio diretto superiore gerarchico. Esprime inoltre la propria amarezza per il fatto che, all'indomani della sua deposizione, la stampa abbia parlato di dubbi da lui nutriti ed esplicitati circa l'attività della filiale di Atlanta. Ciò è completamente falso, tanto più che la sua preoccupazione principale, sotto il profilo professionale, non era il funding, bensì il coordinamento delle tesorerie. In merito al colloquio avuto con gli ispettori Petti e Bacigalupo ricorda che esso si svolse quando aveva già lasciato la BNL. Egli comunque, al di là della sua risposta alla prima domanda del rag. Petti, già richiamata, non ricorda i contenuti dell'incontro che, ribadisce ebbe carattere di informalità.

Il rag. PETTI osserva che il colloquio fu molto lungo, e per oltre due ore si parlò della situazione della filiale di New York. D'altra parte era noto al sig. Di Manno che egli stava conducendo l'ispezione sulla vicenda di Atlanta. Al senatore GEROSA, che esprime stupore per la prassi di non avvisare l'interessato dell'esistenza di un verbale, risponde ribadendo che tale procedura è correntemente seguita nel corso delle ispezioni bancarie.

Il senatore GAROFALO chiede al rag. Petti se i documenti ed i rapporti eventualmente redatti dal sig. Di Manno risultino agli atti della filiale di New York, e se essi siano stati acquisiti nel corso della indagine condotta dal rag. Petti.

Il rag. PETTI dichiara di non aver acquisito agli atti della propria indagine i documenti in questione. Sono comunque attualmente in corso ricerche nell'ambito della filiale di New York, dove si stanno svolgendo altre attività ispettive. Egli non ha comunque svolto direttamente ricerche presso la filiale di New York, nel corso della sua ispezione, in quanto ciò sarebbe andato al di là del mandato ricevuto.

Il senatore MAZZOLA esprime perplessità sul fatto che, pur essendosi fatto riferimento a documenti scritti dal sig. Di Manno nel verbale citato, l'ispezione del rag. Petti si sia conclusa senza che venisse verificata l'esistenza di tali documenti.

Il senatore VITALE ritiene assai discutibile il fatto che il sig. Di Manno non sia stato informato del verbale redatto dai due ispettori.

Il Presidente CARTA ritiene che tra le anomalie riscontrate nel corso del confronto si possa in effetti includere anche una procedura di assunzione delle informazioni basata su verbalizzazioni non rese note all'interessato. Sarà probabilmente opportuno acquisire anche la testimonianza dell'ispettore Bacigalupo. Non c'è dubbio tuttavia che le testimonianze acquisitesollevano alcune perplessità circa la piena attendibilità del rapporto ispettivo redatto dal rag. Petti.

Il rag. Petti ed il sig. Di Manno vengono quindi congedati

Sulle considerazioni conclusive svolte dal Presidente si apre un breve dibattito, nel quale intervengono il senatore RIVA (secondo il quale sarebbe utile approfondire la questione delle riunioni settimanali svoltesi presso la filiale di New York, delle quali, come riferito dal sig. Di Manno, si teneva un verbale), il senatore GEROSA (che stigmatizza il carattere inquisitorio del procedimento con cui i due ispettori hanno acquisito la testimonianza del sig. Di Manno) ed il senatore GAROFALO (secondo il quale occorre verificare se la BNL stia conducendo un'ispezione presso la filiale di New York, e con quali fini).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Si svolge un dibattito – nel quale intervengono il Presidente CARTA ed i senatori Acquarone, Garofalo, Gerosa, Mantica, Riva e Riz – sulle modalità da seguire per tenere informata la stampa, sempre rispettando la necessaria riservatezza che esige la natura dei lavori della Commissione e salvaguardando peraltro contemporaneamente il diritto-dovere dei Gruppi e dei singoli senatori di esprimere le proprie valutazioni. Si ricorda che si è convenuto sulla opportunità di trasmettere al Presidente

del Senato, verso la metà di dicembre, insieme con la richiesta di avere a disposizione il tempo necessario per poter stendere la relazione finale, anche una argomentata illustrazione delle conclusioni cui al Commissione è provvisoriamente arrivata e dei modi in cui sta cercando di adempiere al mandato affidato dall'Aula. Questo documento interlocutorio della Commissione potrà fornire l'occasione ai vari Gruppi e ai singoli commissari di esprimere le proprie valutazioni politiche. Viene anche posta in risalto l'incidenza che potranno avere le conclusioni della Commissione in ordine agli orientamenti del Parlamento circa l'opportunità di procedere ad una ricapitalizzazione della Banca Nazionale del Lavoro ed in ordine al giudizio che gli azionisti della BNL dovranno dare sul gruppo dirigente della Banca.

La seduta termina alle ore 18.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1991

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Conclusione dell'Indagine conoscitiva sulla partecipazione dell'Italia alle fasi formativa ed applicativa del diritto comunitario: esame del documento conclusivo, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento (R 048, 14*) (Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del Doc. XVII, n. 15)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore TAGLIAMONTE, illustrando l'emendamento presentato al documento conclusivo predisposto dal Comitato ristretto, sottolinea come la Rappresentanza italiana presso le Comunità europee, mantenendo la configurazione di struttura gerarchicamente dipendente dal Ministero degli affari esteri, debba fungere da collegamento diretto con l'organismo preposto al coordinamento delle politiche comunitarie e con i Ministeri interessati. A tale riguardo – prosegue l'oratore – la sola presenza di un funzionario o di un nucleo comunque limitato che faccia capo alla Presidenza del Consiglio non sarebbe sufficiente ad assicurare la piena rispondenza agli obiettivi prefissati mentre invece le predette funzioni di coordinamento dovrebbero essere svolte, in seno alla Rappresentanza permenente, da una struttura articolata in modo quanto più corrispondente agli uffici della Commissione delle Comunità europee. Sarebbe inoltre opportuno - conclude il senatore Tagliamonte prevedere che la direzione della Rappresentanza sia affidata a personale dotato di specifica preparazione e competenza in materia comunitaria.

Il senatore GIANOTTI rileva l'esigenza di risolvere l'apparente incongruenza che si verrebbe a delineare attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento delle politiche comunitarie mantenendo, tuttavia, come del resto accade per tutti gli Stati membri, la Rappresentanza permanente alle dirette dipendenze del Ministero degli affari esteri. Un altro aspetto da chiarire – prosegue l'oratore –

sarebbe come conciliare la struttura proposta dal senatore Tagliamonte, che dovrebbe rispecchiare l'organizzazione delle direzioni della Commissione esecutiva di Bruxelles, con le competenze dei vari Dicasteri italiani i quali con i singoli settori di tale organizzazione non coincidono.

Il presidente ZECCHINO, riferendosi agli interventi che lo hanno preceduto, sottolinea come la Rappresentanza permanente debba funzionare da raccordo multiplo con i vari Ministeri ed Amministrazioni coinvolti nelle politiche comunitarie e con il Ministero degli affari esteri, cui devono rimanere attribuite le competenze - come viene ribadito nello schema di documento finale sottoposto alla Giunta inerenti la politica istituzionale ed estera della Comunità. Rilevando come nel documento conclusivo già si proponga di strutturare l'organismo competente per il coordinamento degli affari comunitari in modo corrispondente all'articolazione degli uffici della Commissione, il Presidente relatore ricorda come nella precedente stesura del documento conclusivo - che si è di comune intesa stabilito di redarre in forma più concisa - non si prevedesse la costituzione presso la Rappresentanza permanente di una semplice «antenna» dell'organismo di coordinamento, bensì di un ampio settore giuridico-legislativo nell'ambito del quale dovessero essere coordinati tutti gli uffici della Rappresentanza attualmente preposti alla negoziazione degli atti comunitari di diritto derivato. La soluzione, quindi – conclude l'oratore - potrebbe essere quella di accogliere le osservazioni espresse dal senatore Tagliamonte, che non sono in contraddizione con il progetto di documento in esame, articolando nei termini emersi nel dibattito sia la parte del documento inerente il costituendo settore giuridico-legislativo della Rappresentanza, sia la parte inerente le competenze e le attribuzioni, nonchè i relativi poteri di avocazione, che devono essere riferiti al Ministero degli affari esteri.

Concorda con le proposte esposte dal Presidente il senatore VECCHI, cui si associano gli altri membri della Giunta.

Interviene il senatore STRIK LIEVERS esponendo talune brevi osservazioni in merito ai passaggi introduttivi del documento conclusivo e sottolineando l'opportunità di considerare l'esigenza di porre una marcata distinzione tra la dimensione propria della politica estera ed i modi di partecipazione alla politica comunitaria.

Il Presidente ZECCHINO propone, altresì, di inserire nel documento conclusivo un riferimento all'obbligo di corredare i disegni di legge d'iniziativa governativa con una scheda sui profili di compatibilità comunitaria.

Esprime il proprio assenso il senatore ROSATI, sottolineando peraltro l'esigenza di rendere quanto più conciso possibile il testo finale.

La Giunta approva, quindi, all'unanimità il documento conclusivo in un testo modificato e dispone, su proposta del PRESIDENTE relatore,

che negli atti dell'indagine conoscitiva siano pubblicati la relazione introduttiva del documento ed il contributo del Gruppo Comunista-PDS.

Il Presidente Zecchino a conclusione dell'indagine conoscitiva esprime il vivo compiacimento per l'impegno profuso nel corso dell'indagine dai singoli componenti della Giunta e per la sintonia che la stessa ha saputo manifestare su di un tema così delicato; esprime, infine, sentimenti di profonda gratitudine ed alta considerazione per la professionalità, la passione ed il tempo profuso al di là degli stessi doveri d'ufficio, dai funzionari e collaboratori dell'Ufficio di segreteria.

La seduta termina alle ore 9,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle Partecipazioni statali

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1991

Presidenza del Presidente MARZO indi del Vice Presidente COVELLO

Interviene il Presidente dell'IRI, dottor Franco Nobili, accompagnato dal direttore dell'IRI, dottor Michele Tedeschi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente MARZO comunica che il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Ugo Martinat, in sostituzione del deputato Domenico Mennitti. Rivolge quindi al deputato Martinat un cordiale saluto di benvenuto ed un augurio di buon lavoro.

Informa altresì che è pervenuta, dal ministro delle partecipazioni statali, una comunicazione relativa alla nomina del signor Nicola Martino a membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo mostra d'oltremare, a norma dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

INDAGINE CONOSCITIVA SUL RUOLO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI NELLA CRISI DELLE RISERVE IDRICHE

Seguito dell'audizione del presidente dell'IRI.

Il deputato Vincenzo RUSSO ringrazia, il presidente dell'IRI per la chiarezza e la competenza con la quale ha affrontato il problema dell'approvvigionamento idrico del paese.

Crede che valga la pena di cogliere alcuni importanti spunti costruttivi dalla relazione del dottor Nobili; in particolare, per quanto riguarda la libertà tariffaria, che sarebbe in grado di mobilitare gli ingenti capitali dei quali oggi lo Stato non appare in grado di disporre, e per la

creazione di un'autorità nazionale sovrimposta a quelle locali, che si sono dimostrate largamente incapaci di far fronte alle necessità.

Ritiene che fornire acqua in misura insufficiente ed a prezzi irrisori a tutti, come oggi avviene, non è la soluzione giusta; ma anche fornire acqua a tutti nella misura richiesta, facendola pagare in funzione dei costi effettivi, significherebbe consacrare la inferiorità del sud, determinando in via definitiva un netto svantaggio di costo per uno dei più importanti fattori di produzione.

È dunque evidente che, come già avviene in molti altri casi di tariffe pubbliche, occorrerebbe prevedere qualche forma di mutualità, che ponga a carico degli utenti più avvantaggiati dalla natura almeno una parte dello svantaggio competitivo degli utenti che non hanno certamente scelto di proposito di nascere in aree più aride.

Non ritiene improponibile la figura di un magistrato alle acque che avesse la responsabilità finale ed inappellabile di assegnare le concessioni in tutti i bacini idrici del paese. Occorre che il processo di razionalizzazione delle risorse idriche sia compiuto con tutta la possibile sollecitudine ed affidato a chi ha la competenza per realizzarlo prima e gestirlo poi, abbandonando posizioni localistiche che di fatto si ritorcono in un peggioramento della qualità di vita e delle condizioni di lavoro per le stesse collettività che credono di difendere i propri interessi mantenendo sull'acqua un controllo che non sono poi in grado di esercitare.

Il senatore DUJANY esprime qualche perplessità sul disegno di legge Galli relativo a disposizioni in materia di acquedotti che, espropriando di fatto la regolamentazione delle acque ai Comuni, ne assegna il loro uso ad enti delle partecipazioni statali deresponsabilizzando così gli enti locali.

Formula quindi una serie di domande sia sui costi futuri dell'acqua, sia sui costi di gestione degli acquedotti sia sulla specializzazione del personale degli enti locali da impiegare nelle nuove strutture che verranno a costituirsi.

Il deputato SINESIO osserva preliminarmente che occorre garantire l'efficienza del sistema idrico anche attraverso un'organizzazione
periferica che valorizzi gli enti locali. Rilevato che senza una reale
indipendenza economica la stessa libertà politica rischia di aver scarso
significato, sottolinea che la gestione delle risorse idriche implica un
potere indotto non trascurabile, specie nel Mezzogiorno: anche per
questa ragione condivide l'osservazione che il compianto ministro Piga
fece affermando che riteneva suo compito primario liberare il
meridione dal bisogno dell'acqua – cui è legata, al pari dell'energia
elettrica, ogni iniziativa produttiva e civile –.

Auspica soluzioni operative da parte dell'IRI e dell'ENI che non offrano il fianco a facili critiche, evitando cioè la frantumazione e la creazione di più società, le cui attività potrebbero sovrapporsi e contrapporsi. È necessario un coordinamento nella fornitura di tutti i servizi primari – acqua, gas, telecomunicazioni, e così via – in cui siano coinvolti gli enti a partecipazione statale, anche attraverso un auspicabile ed opportuno piano regolatore per il sottosuolo.

Il deputato PUMILIA, dopo aver premesso che per l'acqua si pone un problema di imprenditoria in quanto essa è una materia che va gestita in termini economici, chiede se con il disegno di legge Galli sia possibile utilizzare il sistema della concessione per la distribuzione dell'acqua.

Chiede poi se non sia opportuno emanare direttive per il consorzio fra IRI ed ENI per consentire un razionale e reale coordinamento tra i due enti di gestione; chiede infine ragguagli sia sul sistema tariffario che l'IRI e l'ENI dovrebbero proporre, sia sugli interventi che erano stati previsti sulle reti idriche.

Il deputato MARTINAT ritiene l'approvvigionamento idrico un servizio che deve essere garantito ai cittadini al di là di mere considerazioni economiche – come del resto deve accadere per altri servizi primari, quali il trasporto pubblico e lo smaltimento dei rifiuti –.

A proposito della relazione del dottor Nobili osserva che il sistema prospettato per il calcolo tariffario si tramuterebbe in una tassa impropria a carico delle popolazioni che vivono nelle zone maggiormente ricche di acqua. Domanda infine chiarimenti in merito alle tipologie qualitative delle acque.

Interviene quindi brevemente il deputato Guglielmo CASTAGNET-TI il quale sollecita il presidente dell'IRI a fissare una data per discutere le problematiche relative all'Italsanità.

Il dottor NOBILI, dopo aver ribadito la piena disponibilità dell'IRI a contribuire al superamento degli attuali problemi del settore idrico, condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Dujany, anche se ritiene che il disegno di legge Galli miri ad intervenire solo dove si riscontrano carenze gestionali e distributive.

Osserva che il costo dell'acqua, come di tutti i servizi pubblici, dovrebbe gravare sugli utenti e non sui contribuenti, in modo da rendere reddituale la gestione; rileva che la relativa concessione dovrebbe essere stipulata per un congruo periodo di tempo sia per assicurare un giusto corrispettivo per l'ente di gestione, sia per rendere regolari e mirati gli investimenti di quest'ultimo.

Dopo aver osservato che le tariffe potrebbero essere commisurate a parametri predeterminati – ad esempio il tasso corrente d'inflazione diminuito di una certa percentuale –, rileva che queste in Italia sono pari all'incirca ad un terzo di quelle mediamente riscontrabili nei paesi della Comunità economica europea.

Dopo aver ricordato che l'IRI ha promosso, in collaborazione con l'ENI e il FORMEZ, il progetto RIPAM per la riqualificazione della Pubblica amministrazione nel Mezzogiorno – nel cui ambito è prevista la formazione di tecnici del settore Idrico –, conclude rilevando che grava sul Parlamento l'onere di migliorare ed approvare la normativa indispensabile per l'avvio delle necessarie iniziative per il superamento dell'attuale crisi delle riserve idriche.

La seduta termina alle 10,35.

SOTTOCOMMISSIONI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 13^a Commissione:

FABBRI ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728): parere favorevole con osservazioni

AZZARA ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876): parere favorevole con osservazioni

PETRARA ed altri: Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990): parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Venerdì 8 novembre 1991, ore 9

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonchè alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti (Approvato dalla Camera dei deputati) (3030).

FINANZE E TESORO (6°)

Venerdì 8 novembre 1991, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonchè alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti (3030) (Approvato dalla Camera dei deputati).

ISTRUZIONE (7°)

Venerdì 8 novembre 1991, ore 9

Comunicazioni del Presidente.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Procedure informative

Proposta di indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, l'analfabetismo funzionale, l'analfabetismo di ritorno, i nuovi analfabetismi nella società italiana.